



Bolzano, 16.01.2025

Ai dirigenti scolastici  
Scuole d'ogni ordine e grado  
Loro sedi

Redatto da: Maurizio Vescovi  
Tel. 0471 411417  
Mail: Maurizio.vescovi@provincia.bz.it

**Oggetto: Terzo e quarto accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2022-2024 – Principali novità.**

Si comunicano le nuove disposizioni previste dagli accordi stralcio in oggetto, che risultano dalle trattative tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

Le principali novità rispetto alla normativa precedente sono le seguenti: trattasi di una panoramica riguardante le differenze più significative, si rimanda al testo degli accordi per avere il quadro completo e dettagliato dei cambiamenti a livello contrattuale.

## **CONGEDO PARENTALE**

### **Art. 6 - Frazionamento del congedo parentale**

Modifica l'articolo 24 dell'Allegato 4, Capo II del Testo Unico del 23 aprile 2003.

Il congedo parentale può ora essere richiesto: su base oraria, oppure giornaliera, oppure per un periodo di tempo continuativo più lungo.

- a. **su base oraria giornaliera** nella misura minima di un'ora di insegnamento al giorno e non oltre la metà dell'orario individuale di insegnamento giornaliero previsto;
- b. **in forma di riduzione stabile dell'orario** di lavoro settimanale per un periodo pianificato di almeno 4 settimane. Tale riduzione non può superare il 50% dell'orario (il piano deve essere concordato con il dirigente).

Nel caso di congedo su base oraria, le giornate festive o libere non sono considerate ai fini del computo e sono retribuite in misura piena.

### **Art. 7 - Interruzione in caso di malattia**

Sostituisce l'articolo 25, Allegato 4 del T.U. 23 aprile 2003.

In caso di malattia **anche di un solo giorno**, su richiesta documentata, il congedo parentale è interrotto. I giorni di malattia non prolungano automaticamente il periodo richiesto, ma vengono riaccreditati come congedo parentale.

### **Art. 8 - Trattamento economico**

Modifica l'articolo 26, Allegato 4, T.U. 23 aprile 2003.

Per i congedi parentali fruiti dal 01.01.2023, il primo mese verrà ora retribuito all'80%, con effetto retroattivo, se il congedo di maternità obbligatoria o il congedo di paternità obbligatorio terminavano dopo il 31.12.2022; al 100% se il congedo di maternità obbligatoria o il congedo di paternità obbligatorio terminavano dopo l'entrata in vigore del contratto in oggetto.



Il secondo mese verrà retribuito all'80% (retroattivamente), se il congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, il congedo di paternità obbligatorio terminavano dopo il 31.12.2023.

A partire dal 13.08.2022, i periodi di congedo parentale sono utili ai fini del servizio, viene meno la riduzione sulla 13° mensilità ed il periodo è utile ai fini della maturazione delle ferie.

### **CONGEDO STRAORDINARIO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO/A**

#### **Art. 10 -**

Modifica l'art. 28, Allegato 4, T.U. 23 aprile 2003.

Per ogni figlio/a in stato di malattia spetta, fino al 14° anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.

### **ASPETTATIVA NON RETRIBUITA O ASPETTATIVA IN FORMA RIDOTTA PER IL PERSONALE CON PROLE**

#### **Art. 11**

Modifica l'art. 31, Allegato 4, T.U. 23 aprile 2003.

L'aspettativa senza assegni potrà ora essere usufruita entro il 16° anno di vita del figlio/a. Resta invariata la fruizione in non più di due soluzioni e per la durata massima di due anni.

In caso di aspettativa con part-time, è possibile richiedere la fruizione del congedo parentale in un'unica soluzione, per un periodo non inferiore a due settimane. Non è possibile richiedere il congedo parentale su base oraria.

### **PERMESSO PER MOTIVI EDUCATIVI**

#### **Art. 13**

Modifica l'art. 33, Allegato 4, T.U. 23 aprile 2003.

I primi 8 mesi del permesso educativo vengono trattati giuridicamente come il congedo parentale, per cui si applicheranno i trattamenti economici maggiorati, le disposizioni in merito al congedo ordinario e la 13° mensilità (vedasi paragrafo di cui sopra).

### **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO**

#### **Art. 4**

Modifica l'art. 22, Allegato 4, T.U. 23 aprile 2003.

Il congedo di paternità ammonta complessivamente a 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti in un determinato arco temporale (2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino a 5 mesi successivi alla nascita). Può essere fruito in giorni ma non in ore.

### **INDENNITÀ DI BILINGUISMO**

Gli articoli 14 e 15 dell'accordo stralcio in oggetto hanno:

- integrato gli importi annui lordi già stabiliti per le certificazioni C1, B2, B1 (che restano le stesse), con l'aggiunta dell'indennità per il possesso del certificato di bilinguismo di livello A2 (€ 1.642,20)
- abrogato l'articolo 4 del contratto collettivo provinciale del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2005- 2006 del 6 ottobre 2006: l'indennità sarà dunque corrisposta indipendentemente dal grado della scuola presso la quale si presta servizio e dal livello dell'attestato posseduto, nel rispetto delle norme di attuazione.

**SchAbs**

Molto probabilmente verranno creati dei nuovi codici assenza per il congedo parentale usufruito a ore; verranno anche aggiunti i nuovi riferimenti normativi nei dettagli delle varie tipologie di assenza. Verrà inviata una ulteriore comunicazione a riguardo, non appena i lavori di aggiornamento del software saranno stati completati.

Il Sovrintendente scolastico  
Vincenzo Gullotta  
(firmato digitalmente)